

Allegato A

alla delibera n. 421/19/CONS del 17 ottobre 2019

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO IN MATERIA DI OBBLIGHI
DI PROGRAMMAZIONE ED INVESTIMENTO A FAVORE DI OPERE
EUROPEE E DI OPERE DI PRODUTTORI INDIPENDENTI
DI CUI ALLA DELIBERA N. 595/18/CONS, COSÌ COME MODIFICATO
DALLA DELIBERA N. 24/19/CONS**

Art. 1

**Modifiche al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed
investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti**

1. Al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti, di cui alla delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, come modificato dalla delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art. 1:

- la lett. e) viene così riformulata: *“opere audiovisive di espressione originale italiana: le opere come definite dal Regolamento dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell’art. 44-sexies del Testo unico”*;
- alla lett. v) le parole *“delle ore messe”* sono sostituite dalle seguenti: *“dei titoli messi”*.

b) All'art. 2:

- al comma 1, le parole *“all’art. 6, comma 5”* sono sostituite da *“agli artt. 6 e 6-bis del Regolamento”*.

c) All'art. 3:

- al comma 6, secondo periodo, vengono eliminate le parole *“Rientrano nelle attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti anche le opere audiovisive prevalentemente finanziate da un fornitore di servizi di media audiovisivi, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo”*;
- è inserito il comma 6-bis, che recita: *“Rientrano altresì nelle attività di produzione audiovisiva dei produttori indipendenti anche le opere audiovisive prevalentemente finanziate da un fornitore di servizi di media audiovisivi, il cui progetto sia stato sviluppato e realizzato da un produttore indipendente con una partecipazione non inferiore al 5% del costo complessivo e che abbia svolto almeno le seguenti attività minime:*

- a) *la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;*
 - b) *l'affidamento dell'incarico di elaborazione della sceneggiatura, anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia partecipato alla scelta;*
 - c) *l'effettuazione dei sopralluoghi per l'individuazione dei luoghi di ripresa dell'opera audiovisiva anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia offerto un contributo di indirizzo e supporto;*
 - d) *l'individuazione degli attori e del regista e, più in generale, dei principali componenti del cast artistico e tecnico, anche laddove il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia partecipato alle relative scelte, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;*
 - e) *l'elaborazione di un piano di lavorazione e di un preventivo dei costi di produzione dell'opera audiovisiva";*
 - *è inserito il comma 6-ter, che recita: "Ai fini del presente Regolamento, per produttore meramente esecutivo si intende colui che non rispetta le condizioni, in tema di percentuale di contributo finanziario e di svolgimento di attività minime, di cui al comma 6-bis del presente articolo".*
- d) All'art. 4:
- al comma 1, secondo periodo vengono eliminate le seguenti parole: *"La quota di cui al primo periodo è innalzata:*
 - a) *al cinquantatré per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019;*
 - b) *al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;*
 - c) *al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021";*
 - al comma 2 le parole *"1° luglio 2019"* sono sostituite dalle seguenti *"1° gennaio 2020"*; dopo la parola *"Ministero"*, vengono inserite le seguenti parole *"di cui all'art. 44-sexies del Testo unico, comma 1"*; alla lett. b) è aggiunto il seguente periodo *"Tale quota è ridotta a un quinto per l'anno 2020"*;
 - il comma 3 viene così riformulato: *"Nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle 23.00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte, secondo le ulteriori specifiche previste dal regolamento del Ministero; almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte";*



- il comma 5 è così riformulato: *“Le percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 debbono essere rispettate su base annua”*;
- il comma 6 è così riformulato *“Ai fini dell’applicazione del calcolo delle quote di riserva e sotto-quote di cui al presente articolo, sono presi in considerazione esclusivamente i palinsesti che abbiano trasmesso continuativamente almeno sei mesi di programmazione nel corso dell’anno solare e viene presa in considerazione la somma delle ore di programmazione pertinente di opere europee trasmesse complessivamente dai palinsesti facenti capo al medesimo fornitore di servizi di media audiovisivi, in relazione alla somma delle ore assoggettabili di trasmissione imputabili agli stessi palinsesti”*.

e) All’art. 5:

- al comma 1, la lett. a) è così riformulata *“all’11,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti per l’anno 2020”*; la lett. b) del medesimo comma è così riformulata: *“al 12,5 per cento, da destinare a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall’anno 2021”*;
- è inserito il comma 1-bis, che recita: *“Una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, secondo le ulteriori specifiche contenute nei regolamenti Ministeriali di cui all’art. 44-sexies, comma 3, del Testo unico”*;
- al comma 4, secondo periodo dopo le parole *“è innalzata”* sono aggiunte le seguenti *“al 3,5 per cento a decorrere dal 2020. Una percentuale pari al 75 per cento della suddetta quota deve essere riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, secondo le ulteriori specifiche contenute nei già menzionati Regolamenti ministeriali”*. Le lett. a), b) e c) del medesimo comma sono eliminate;
- al comma 6, dopo le parole *“è innalzata”*, sono aggiunte le seguenti *“al 17 per cento, a decorrere dal 2020”*. Le lett. a) e b) del medesimo comma sono eliminate;
- è inserito il comma 6-bis, che recita: *“Una percentuale pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 6 è riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, secondo le ulteriori specifiche contenute nei regolamenti ministeriali”*;
- al comma 8, lett. a), le parole *“al quattro per cento, per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019”*, sono sostituite da *“al 4 per cento nel 2020”*, ed alla lett. b), le parole *“al 4,5 per cento, per l’anno 2020”* sono sostituite da *“al 4,2 per cento, a decorrere dal 2021”*. La lett. c) è eliminata;
- è inserito il comma 8-bis, che recita: *“Una percentuale pari almeno all’85 per cento delle quote di cui al comma 8 è riservata alla coproduzione ovvero al pre-acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque*

prodotte da produttori indipendenti, secondo le ulteriori specifiche contenute nei regolamenti ministeriali”;

- al comma 9 le parole *“di animazione appositamente”* sono eliminate; le parole *“per la formazione dell'infanzia”* sono sostituite da *“specificamente destinate ai minori”*, le parole *“al cinque”* sono sostituite da *“al 7”*; dopo le parole *“comma 6”* sono aggiunte le seguenti: *“, di cui almeno il 65 per cento è riservato a opere d'animazione”*.

f) All'art. 6:

- al comma 1, le parole *“di cui ai commi 2 e 3”* sono sostituite dalle seguenti *“di cui al presente articolo”*;
- il comma 2 è riformulato come segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta riservano, nel proprio catalogo, una percentuale non inferiore al trenta per cento alle opere europee realizzate negli ultimi cinque anni. Tale percentuale è calcolata sul numero di titoli messi a disposizione annualmente nell'ambito del medesimo catalogo. Per titolo si intende una singola opera cinematografica anche se non è effettivamente programmata nelle sale cinematografiche e una singola stagione di un'opera televisiva, indipendentemente dal numero di episodi. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della suddetta quota è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti”*;
- è inserito il comma 2-bis, che recita: *“Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, ferma restando la quota prevista al comma precedente, non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni”*;
- il comma 3 è riformulato come segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta destinano investimenti annuali alla produzione acquisto o preacquisto di diritti sulle opere europee di produttori indipendenti per i propri cataloghi in misura pari al 12,5 per cento degli introiti netti annui specificamente attribuibili alla fornitura al pubblico di contenuti audiovisivi a richiesta nell'ambito dei medesimi cataloghi in Italia. Tale quota può essere innalzata, in misura non superiore al 20 per cento, secondo quanto previsto dall'art. 6-bis del presente Regolamento. Una quota non inferiore al cinquanta per cento dei predetti investimenti è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Una percentuale pari ad almeno un quinto della sotto quota di investimento in opere di espressione originale italiana è riservata alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui il 75 per cento riservato alle opere prodotte negli ultimi cinque anni, secondo le ulteriori specifiche contenute nei regolamenti ministeriali. Per i fornitori di servizi di media*

audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale”;

- al comma 5 le parole “1° luglio 2019” sono sostituite da “1° gennaio 2020”; al secondo periodo le parole “del venti per cento” sono eliminate.

g) Viene inserito l'art. 6-bis la cui rubrica è “*Declinazione dei criteri di cui al comma 1-bis dell'art. 44-quater del Testo unico*”, e che così recita:

- “1. Con riferimento al criterio di cui al comma 1-bis, lett. a), dell'art. 44-quater del Testo unico, concernente l'innalzamento della percentuale di cui all'art. 6, comma 3, del presente Regolamento, l'incremento della quota è pari a:
 - a) 0 punti percentuali nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta abbia stabilito una sede operativa in Italia e vi impieghi un numero di dipendenti pari o superiore a 20 unità;
 - b) 1,5 punti percentuali nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta abbia stabilito una sede operativa in Italia e vi impieghi un numero di dipendenti compreso tra 1 e 19 unità;
 - c) 3 punti percentuali nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta non abbia stabilito una sede operativa in Italia e non impieghi nessun dipendente.
2. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al comma 1-bis, lett. b), dell'art. 44-quater del Testo unico, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta garantiscono che i rapporti con i produttori indipendenti si svolgano secondo i principi di equità e non discriminazione e che la negoziazione dei singoli diritti avvenga in maniera autonoma, al fine di consentire la valorizzazione di ciascuno di essi.
3. In particolare, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto al comma 2 del presente articolo, ai fini del riconoscimento del ruolo non meramente esecutivo del produttore indipendente, trova applicazione quanto disposto dall'art. 3, comma 6-bis, del presente Regolamento per quel che concerne la valorizzazione dell'apporto finanziario e lo svolgimento delle c.d. attività minime.
4. Sempre ai fini di quanto disposto al comma 2 del presente articolo, con riferimento al criterio della proporzionalità rispetto all'apporto finanziario, che deve essere garantito nell'attribuzione dei diritti, si precisa che, tale operazione di natura contrattuale deve necessariamente avvenire, caso per caso e tenendo conto della valorizzazione economica degli stessi diritti, della loro entità, nonché della volontà delle parti. Inoltre, con specifico riferimento alla natura dei diritti secondari, quest'ultima dovrà necessariamente conto dei criteri di

limitazione temporale contenuti nel Regolamento Ministeriale previsto dall'art. 44-sexies, comma 3, lett. b).

5. *Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis, lett. a), dell'art. 44-quater del Testo unico, l'Autorità, accerta entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento la sussistenza dei requisiti ivi previsti e comunica, ove applicabile, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta interessati la relativa percentuale di innalzamento, che deve intendersi fissata anche per le successive annualità, fatte salve eventuali modifiche dei suddetti requisiti. Nel qual caso il fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta comunica all'Autorità le variazioni intervenute.*
6. *Ai sensi di quanto previsto dal comma 1-bis, lett. b), dell'art. 44-quater del Testo unico, l'Autorità, acquisisce ogni elemento necessario ai fini di un eventuale avvio di procedimento volto ad accertare il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 da parte di un fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta che ha la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabilito in un altro Stato membro, e a determinare l'entità dell'incremento della quota di cui all'art. 6, comma 3, e l'anno in cui il medesimo deve trovare applicazione. La comunicazione di avvio del procedimento è trasmessa al fornitore di servizi di media audiovisivi. Le modalità di partecipazione al procedimento sono le medesime previste dall'art. 9 del Regolamento allegato alla delibera n. 581/15/CONS".*

h) All'art. 10:

- *è inserito il comma 1-bis, che recita: "L'Autorità, entro 90 giorni dalla ricezione dei modelli Q, comunica a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi la quota annuale realizzata, comprensiva dell'indicazione delle oscillazioni in difetto o in eccesso rispetto alle soglie minime";*
- *il comma 2 è così riformulato: "A partire dalla verifica circa il rispetto degli obblighi relativi al 2020 le eventuali oscillazioni in difetto relative alle percentuali di riserva di cui al presente articolo, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo rispetto a quello di verifica, in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la soglia dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo rispetto a quello di verifica;*
- *è inserito il comma 2-bis, che recita: "Qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi non recuperi l'oscillazione in difetto di cui al comma 2, l'Autorità invia una lettera di richiamo formale invitando il soggetto a trasmettere eventuali elementi giustificativi. Qualora l'Autorità accolga le giustificazioni addotte dal fornitore di servizi di media, il procedimento di cui al presente articolo si ritiene concluso per il tramite dell'adozione di una delibera. In caso contrario, si*

applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS;

- *è inserito il comma 2-ter, che recita: “Qualora il fornitore di servizi media realizzi oscillazioni in difetto superiori al 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, l'Autorità invia a quest'ultimo una lettera di richiamo formale, invitando il soggetto a trasmettere eventuali elementi giustificativi. Qualora l'Autorità accolga le giustificazioni addotte dal fornitore di servizi di media, il procedimento di cui al presente articolo si ritiene concluso per il tramite dell'adozione di una delibera. In caso contrario, si applicano le disposizioni del Regolamento allegato alla delibera dell'Autorità n. 581/15/CONS”;*

i) Gli artt. 11 e 12 sono abrogati.